**PARTE SPECIALE E**

**REATI AMBIENTALI DI CUI ALL’ ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/01**

1. **DESTINATARI DELLA “PARTE SPECIALE D”**

La Parte Speciale D concerne i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti ed eventuali dipendenti di E.G.U.A., nonché dai suoi consulenti e partner. Finalità della Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati oggetto di tutela.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) fornire le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di E.G.U.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all’O.d.V., e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

**2. I REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL D.LGS. 231/01).**

E’ opportuno innanzitutto premettere che, in considerazione della peculiare struttura della disciplina in tema di tutela dell’ambiente, sia essa contenuta nel D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale), ovvero in differenti provvedimenti legislativi, disciplina connotata da una notevole complessità tecnica, si è ritenuto di limitarsi in questa sede ad una sintetica disamina delle singole condotte rilevanti ai sensi del Decreto con esclusione di quelle la cui irrilevanza con riferimento alla realtà di E.G.U.A. può ritenersi di immediata evidenza (reati in materia di inquinamento provocato dalle navi ex D. Lgs. 202/07, reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ex Legge 150/92 e violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia).

* **Disciplina delle acque di cui al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06)**

L’articolo 25 undecies del Decreto include nel novero dei reati-presupposto alcune delle ipotesi contravvenzionali di cui all’art. 137 T.U.A. ed in particolare:

* + (art. 137 co.5 primo periodo TUA): superamento, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza TUA, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, dei valori limite fissati nella tabella 4 dell’Allegato 5 parte III, oppure superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dall’autorità d’ambito (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote)
  + (art. 137 co.2 TUA): apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell’autorizzazione medesima, quando dette condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del TUA (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi)
  + (art. 137 co.5 secondo periodo TUA): supero, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, Allegato 5, Parte III del TUA, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5, Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d’ambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5 (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).
  + (art. 137 co.11 TUA): violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui all’art. 100 co.3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio o dalla lavorazione degli inerti ecc. (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).
* **Disciplina dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06)**

L’articolo 25 undecies del Decreto prevede le seguenti ipotesi:

\* con riferimento all’art. 256 TUA:

* (art. 256 co.1 lett. a TUA): svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell’autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 D. Lgs. 152/06; inparticolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, ilrecupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).
* (art. 256 co.6 primo periodo TUA): deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 227 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).
* (art. 256 co.1 lett. b TUA): svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell’autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. 152/06; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, ilrecupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
* (art. 256 co.3 primo periodo TUA): realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
* (art. 256 co.5 TUA): attività non consentite di miscelazione di rifiuti – in violazione del disposto dell’art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi - in modo da dare origine ad una miscela per cui non è previsto uno specifico codice identificativo; fatte salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate qualora siano rispettate le condizioni di cui all’art. 178 co.2, secondo cui la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio “chi inquina paga” (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
* (art. 256 co.3 secondo periodo TUA): realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi (sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).
* (art. 256 co.4 TUA): inosservanza, con riferimento alla gestione di una discarica o ad altre attività concernenti i rifiuti, delle prescrizioni autorizzative ovvero carenza dei requisiti e condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (sanzione pecuniaria prevista per i reati di cui all’art. 256 commi 1 e 3 ridotta della metà).
  + - con riferimento all’art. 257 TUA:
* la condotta di chi cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all’inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all’art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l’immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all’art. 242 TUA (sanzione pecuniaria fino a 250 quote).
* il secondo comma dell’art. 257 TUA punisce - con pena più severa – le stesse condotte di cui al precedente punto a) quando l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
* del successivo articolo 258 TUA rientra, quale reato-presupposto, la sola ipotesi del comma 4 che punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
* l’art. 259 TUA sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento CEE 259/1993 (ora art. 2 co.35 regolamento CEE 1013/2006), ovvero traffico illecito transfrontaliero (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).
* l’art. 260 TUA sanziona l’attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate (sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote - ovvero da 400 a 800 nel caso in cui le suddette attività riguardino rifiuti ad alto contenuto radioattivo - e sanzioni interdittive di cui all’art. 9 co.2 D. Lgs. 231/01 per una durata non superiore a sei mesi).

A norma del disposto di cui all’art. 25 undecies co.8 D.Lgs. 231/01, “se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 260 D.Lgs. 152/06 e all’art. 8 D.Lgs. 202/07, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 co.3 D.Lgs. 231/01”.

* + - con riferimento all’art. 260 bis TUA:

(art. 260 bis co. 6 TUA): predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

(art. 260 bis co.7 secondo periodo TUA): condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

(art. 260 bis co.7 terzo periodo TUA): condotta del trasportatore che durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

(art. 260 bis co.8 TUA): trasporto di rifiuti da parte del trasportatore con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote ovvero da 200 a 300 se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi).

* **Disciplina delle emissioni di cui al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/06)**

L’art. 25 undecies prevede nel novero dei reati-presupposto anche la fattispecie di cui all’art. 279 co. 5 D. Lgs. 152/06. In particolare, è sanzionata la violazione, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla Parte V del D. Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’art. 271 D. Lgs. 152/06 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente o come stabiliti nell’autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

* **Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal Codice Penale a tutela dell’habitat e delle specie animali e vegetali selvatiche protette.**

Art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette).

Il reato si configura con la condotta - in ipotesi tenuta da “chiunque” – di uccisione, cattura o detenzione, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima, in quanto sono ravvisabili, all’interno della medesima fattispecie criminosa, più azioni illecite, in una sorta di “progressione criminosa”. La consumazione del reato avviene poi indistintamente sia con la lesione che con la sola messa in pericolo del bene protetto.

E’ necessario precisare che il bene giuridico oggetto di tutela penale della disposizione di cui all’art. 727 bis c.p. sono le specie animali o vegetali selvatiche protette.

Sul piano dell’elemento soggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all’art. 727 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

La configurabilità del reato è esclusa quando:

* + l’azione illecita abbia ad oggetto una quantità trascurabile di esemplari in modo tale da non incidere significativamente sullo stato di conservazione della specie
* fuori dai casi consentiti: la norma prevede espressamente la non punibilità nei casi in cui le condotte previste dal reato siano consentite per effetto di disposizioni di legge (sanzione pecuniaria fino a 250 quote)

Art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto).

Il reato si configura con la distruzione, da parte di “chiunque”, di un habitat all’interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo attraverso la compromissione del suo stato di conservazione.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima in quanto sono ravvisabili, all’interno della medesima fattispecie criminosa, due azioni illecite: distruzione e deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto.

Il momento consumativo del reato coincide con la lesione (distruzione dell’habitat) o con la concreta messa in pericolo (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell’habitat) del bene protetto.

Il bene giuridico oggetto di tutela penale è “l’habitat all’interno di un sito protetto” che consiste in:

* “qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE”
* “qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE”.

Sul piano dell’elemento soggettivo invece, trattandosi di un reato contravvenzionale, il disposto di cui all’art. 733 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa. (sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote).

* **Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l’ozono ex Legge 549/93.**

L’art. 3 co. 6 L. 549/93 punisce la violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote).

Anche con riferimento alle fattispecie ambientali sopra richiamate rilevanti quali reati - presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01, la responsabilità della Società può configurarsi, a norma del disposto di cui all’art. 5 D. Lgs. 231/01, esclusivamente nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell’interesse (il fine in vista del quale il soggetto ha posto in essere la condotta illecita e la cui sussistenza viene accertata con una valutazione ex ante, a prescindere dagli esiti della condotta delittuosa posta in essere) e vantaggio (l’oggettiva realizzazione di un profitto direttamente in capo all’Ente e la cui sussistenza viene accertata con una valutazione ex post tenendo conto degli effetti favorevoli per la Società derivanti dal reato commesso con particolare riferimento alla concreta acquisizione di un’utilità economica) dell’ente. Le nozioni di interesse e vantaggio, originariamente previste solo per reati dolosi, hanno suscitato difficoltà interpretative e/o applicative quanto alla loro riferibilità anche ai reati colposi qual è la maggior parte di quelli oggetto della presente Parte Speciale, ciò con specifico riferimento alla concreta individuazione del possibile interesse e vantaggio dell’Ente.

Secondo le prime interpretazioni dottrinali (cfr. Relazione al D.Lgs. 121/11 dell’Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione) “la scelta di non riconfigurare i summenzionati parametri di imputazione e la circostanza che la maggior parte dei nuovi reati presupposto selezionati siano delle contravvenzioni, la cui condotta tipica è indifferentemente sorretta dal dolo e dalla colpa, potrebbe dover essere letta come indice della volontà del legislatore di interpretare il concetto di interesse in senso oggettivo e di correlare quest’ultimo, per l’appunto, alla condotta tenuta dall’agente qualificato nell’ambito dell’attività svolta per conto dell’ente”.

L’elaborazione di un criterio di interesse in senso oggettivo sembra riconducibile a quanto già affermato sul punto in sede giurisprudenziale con riferimento ai reati colposi di omicidio e lesioni personali commessi con violazione della disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 25 septies D.lgs. 231/01.

In particolare, secondo tale giurisprudenza la responsabilità dell’ente non dipenderebbe dalla direzione volontaristica attribuita alla condotta da parte dell’agente, essendo sufficiente che il reato sia connesso ad un “obbiettivo riconducibile alla politica di impresa” (cfr. Tribunale di Trani, sez. dist. di Molfetta, 11.01.10).

Con riferimento al criterio dal vantaggio, la medesima giurisprudenza ha ritenuto che “esso può essere ravvisato laddove il soggetto agisca per conto dell’ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella condotta nella politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza, con conseguente abbattimento dei costi e spese per l’adozione e l’attuazione dei presidi antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti”.

Tale interpretazione è stata fatta propria anche dalle citate Linee Guida di Confindustria secondo le quali, proprio con riferimento ai reati di natura colposa ex art. 25 septies D.Lgs. 231/01 l’interesse o vantaggio dell’Ente può configurarsi nel risparmio di costi e/o di tempi che potrebbero discendere dall’omessa adozione delle misure prevenzionali la cui mancanza ha causato la commissione del reato stesso.

Secondo tali interpretazioni la Società potrà quindi essere chiamata a rispondere, ai sensi del D. Lgs. 231/01, delle violazioni delle richiamate norme in materia di tutela ambientale individuandone l’interesse e vantaggio nel risparmio dei relativi costi.

1. **PROCESSI “SENSIBILI” DELLA EGUA S.R.L. PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

L’articolo 7 dello statuto della società EGUA s.r.l. obbliga la Società dell’Acqua Potabile s.r.l. (società mandataria della Associazione Temporanea di Impresse costituita con la mandante VIVENDI s.r.l., nell’interesse della quale agisce) in qualità di socio privato a fornire alla suddetta Società EGUA s.r.l. specifiche prestazioni accessorie al fine di coadiuvare la stessa nella gestione del “ciclo integrato delle acque”. In virtù di tale obbligo statutario, in data 21 febbraio 2008, tra le due società è stato sottoscritto un contratto di fornitura di prestazioni con quale la Società dell’Acqua Potabile si è impegnata a fornire gratuitamente alla EGUA s.r.l. diverse prestazioni. EGUA s.r.l. non dispone di proprio personale tecnico dipendente appoggiandosi alla SAP s.r.l. pertanto l’analisi dei processi sensibili in materia di reati ambientali è stata condotta anche da quest’ultima società relativamente al personale tecnico alle proprie dipendenze e le risultanze sono state inserite all’interno del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

L’attività di mappatura ha tenuto conto relativamente alle figure con poteri di amministrazione, vagliandole alla luce delle disposizioni normative rilevanti ai sensi della disciplina della tutela ambientale e delle specifiche figure di reati-presupposto di cui all’art. 25undecies Decreto, delle seguenti aree a rischio/attività sensibili:

* individuazione dei soggetti responsabili in materia ambientale e dei relativi poteri/doveri, nonché dei soggetti/figure aziendali destinatari di incarichi, istruzioni operative, comunicati e comunicazioni organizzative, adempimenti, obblighi di vigilanza;
* pianificazione/programmazione aziendale ed economica con specifico riferimento alla tematica ambientale;
* verifica e manutenzione di impianti/stabilimenti/macchinari/immobili e infrastrutture;
* documentazione e diffusione delle direttive e delle procedure in tema ambientale;
* verifica del rispetto di piani, programmi, istruzioni, direttive, procedure;
* rilevazione e comunicazione di eventuali criticità;
* verifica dei requisiti di idoneità tecnico- professionale degli appaltatori nonché del loro rispetto della politica aziendale in materia ambientale in caso di affidamento di lavori/servizi in appalto;
* gestione delle acque reflue e degli scarichi;
* gestione delle emergenze quali, ad esempio, incendi e/o sversamenti;

All’esito dell’attività di mappatura sono state ritenute in ipotesi realizzabili nell’esercizio dell’attività sociale di EGUA le fattispecie di reato presupposto elencate nel paragrafo n. 2 della Presente Parte Speciale. Pare invece possibile escludere la sussistenza del rischio di commissione relativamente alle seguenti ipotesi di reato presupposto:

* reati in materia di inquinamento provocato dalle navi ex D. Lgs. 202/07;
* reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ex Legge 150/92.

**3. PROCEDURE ADOTTATE**.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli delle diverse funzioni aziendali, ciò con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società.

Di seguito vengono individuati precisi divieti di carattere generale, che dovranno essere rispettati dagli Amministratori, e dai Dirigenti, da tutti coloro che sono tenuti al rispetto del Modello, anche eventualmente in virtù di specifiche clausole contrattuali, mentre per il personale tecnico facente capo a SAP s.r.l. trovano applicazione i divieti indicati nel proprio MOG

In via generale è fatto divieto di porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti idonei ad integrare le fattispecie rilevanti previste dall’art. 25 undecies Decreto in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, ed in particolare:

- violare i principi dettati nel Codice Etico nonché le regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parti Speciali);

- violare la disciplina normativa di settore, con particolare riferimento alla disciplina in tema di inquinamento idrico e gestione dei rifiuti;

- violare le prescrizioni dettate da eventuali provvedimenti autorizzativi, dalle disposizioni di legge vigenti inerenti la disciplina ambientale, dalle prescrizioni dell’autorità di vigilanza;

- violare le prescrizioni imposte dalla normativa in relazione al sistema SISTRI se ed in quanto vigente;

- porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, siano suscettibili di arrecare un danno all’ambiente;

- omettere di verificare i requisiti di idoneità e professionalità dei soggetti cui sono affidati incarichi inerenti la materia ambientale;

- omettere di vigilare sull’operato dei soggetti di cui al punto precedente.

Le inosservanze degli obblighi, delle procedure o delle disposizioni organizzative emanate così come richiamate dal presente Modello vengono sanzionate con il ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari, come previsto della Parte Generale del Modello

**4. I CONTROLLI DELL’O.d.V.**

I controlli dell’O.d.V. consistono in un’attività di analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 secondo quanto previsto nel presente Modello Organizzativo. A tal fine, all’O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Inoltre, l’O.d.V. può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella “Parte Generale”. Durante la propria attività l’O.d.V. dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui alla “Parte Generale”.